

CONVENZIONE

TRA



Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari

E




La Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari, di seguito denominata F.I.M.A.A., rappresentata dal Dottor Valerio Angeletti domiciliato per la carica di Presidente della Federazione presso la sede legale della medesima, Roma, Piazza G.G. Belli, 2 C.F. 97056040583;

e

L'Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane – Universitas Mercatorum, istituita con D.M. 10 maggio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 134 del 12 giugno 2006, di seguito denominata "Università", rappresentata dal Presidente, Dott. Pierfrancesco Pacini, domiciliato per la carica di Presidente dell'Università, presso la sede legale della medesima, in Roma, Via Appia Pignatelli 62, P. IVA e C.F. 09106101000;

Premesso che

- L'Università svolge attività didattica e formazione utilizzando innovative metodologie tecnologiche e-learning;
- Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3.11.1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, prevede il riordino degli studi universitari e, in particolare, l'istituzione di lauree triennali e magistrali rientranti in apposite classi;
- L'art. 5 d, comma 7 del suddetto D.M. prevede che "Le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia";
- L'art. 22, comma 13 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede, altresì, che "le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università" e che, in virtù di tale dettato normativo, l'atto convenzionale diviene l'unico strumento che regola il riconoscimento;
- In data 1° giugno 2006 il Ministro dell'Università e della Ricerca ha adottato un atto di indirizzo (prot. 149/Segr/DGU/2006) che riguarda le convenzioni tra atenei ed enti e



istituzioni varie per il conseguimento di titoli universitari, con il quale si sono invitate, in coerenza con le indicazioni già formulate dal CUN, le Università a contenere il limite quantitativo dei crediti formativi riconoscibili nel numero di 60, pari ad un anno di corso, di laurea triennale;

- È interesse della F.I.M.A.A. consentire ai propri associati, ai lavoratori delle strutture in cui si articola la Federazione – livelli nazionale, regionali e locali – ed ai rispettivi familiari lavoratori, una preparazione di livello universitario e offrire l'opportunità di valorizzare i percorsi formativi realizzati, presso le diverse strutture formative private e pubbliche, mediante il riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento di titoli accademici.

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Le premesse sopraindicate costituiscono parte integrante della presente convenzione

Articolo 2

L'Universitas Mercatorum di Roma e la F.I.M.A.A. si impegnano a collaborare per consentire ai propri associati e loro familiari, ai lavoratori delle strutture in cui si articola la Federazione ed ai loro familiari, l'iscrizione al corso di laurea, al fine del conseguimento dei titoli accademici, ai sensi della Legge n. 448/2001;

Articolo 3

I percorsi di studio universitari pregressi ovvero ulteriori esperienze formative, debitamente documentate dal personale interessato, verranno valutati secondo la normativa vigente dalla struttura accademica preposta, ai fini dell'ammissione alla laurea.


Ai fini dell'ammissione al corso di laurea, il personale interessato, in ogni caso, deve essere già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo

Articolo 4

Fermo restando che le esperienze formative, di cui all'art. 3 devono concludersi con il superamento dell'accertamento formale del profitto e risultare coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea per il quale si chiede l'iscrizione, la valutazione verrà effettuata in coerenza con i criteri predeterminati da parte della struttura accademica preposta, così come previsto dal D. M. n. 270/2004.

Articolo 5

Al momento dell'iscrizione il personale interessato dovrà presentare, oltre alla prevista documentazione di rito, il proprio curriculum vitae ai fini dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi inerenti conoscenze e abilità professionali maturate e certificate, secondo la normativa vigente da parte della struttura accademica preposta



Handwritten signature

Articolo 6

Coloro che sono ammessi ai corsi di laurea, in base alla presente convenzione, sono considerati studenti universitari a tutti gli effetti e devono sottostare alle disposizioni che regolano gli studenti universitari.

Articolo 7

Gli associati F.I.M.A.A., i lavoratori delle strutture in cui si articola la Federazione – livelli nazionale, regionali e locali – ed i rispettivi familiari lavoratori, in base alla presente convenzione, potranno usufruire dell'agevolazione del 25% sul costo dell'immatricolazione ai corsi di laurea presenti nell'offerta formativa dell'Ateneo

Articolo 8

Il pagamento dell'immatricolazione, su richiesta degli interessati potrà essere rateizzato.

Articolo 9

L'Università si impegna a garantire, senza oneri aggiuntivi, l'accesso alla piattaforma e-learning attraverso una costante e tempestiva informazione inerente gli aspetti di aggiornamento professionale

Articolo 10

La F.I.M.A.A. si impegna a promuovere e pubblicizzare presso il proprio personale ed i propri associati, la presente convenzione, prediligendo la comunicazione via intranet.

Articolo 11

La presente convenzione, che non comporta per le Parti oneri diversi da quelli indicati, ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata o modificata solo previo accordo tra le Parti.


Articolo 12

L'eventuale recesso di una delle Parti non inficerà i riconoscimenti dei crediti formativi già effettuati.

Articolo 13

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali, relativi agli iscritti della F.I.M.A.A. (associati e loro familiari lavoratori nonché il personale delle strutture in cui la Federazione si articola sul territorio - ai livelli nazionale, regionali e locali), in virtù della presente convenzione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal d.lgs n. 196/2003.

Articolo 14



Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolubile in via amichevole, è competente il Foro di Roma.

Articolo 15

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B, del DPR n. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26/4/1986, n. 131.

Le spese di bollo e di registrazioni sono a carico della Parte richiedente.

Roma, li 13 settembre 2010

per l'Universitas Mercatorum

Il Presidente
Pierfrancesco Pacini



per F.I.M.A.A.

Il Presidente
Dott. Valerio Angeletti